

ITC VITTORIO VENETO

Via g. Mazzini n. 4 - 04100 Latina

tel. 0773.695504; 0773 693194

fax: 0773.480790

web: itcvittorioveneto.eu

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI

PREMESSA

Il presente Regolamento di Disciplina è redatto a norma dell'art. 4 del D.P.R. 249/98 (Statuto delle Studentesse e degli Studenti della Scuola Secondaria) e dell'art. 14 comma 2 del D.P.R. 275/99

Art. 1

1. Compito preminente della scuola è educare , formare, recuperare , non punire per escludere. A questo principio deve essere ispirata e improntata l'azione disciplinare. A tal fine gli organi della scuola preposti a decidere le sanzioni disciplinari potranno in autonomia decidere di non applicare alla lettera ad ogni singolo caso le norme disciplinari dell'Istituto, inquadrando tale decisione in deroga nell'ambito di specifiche strategie di recupero o reinserimento dello/gli studente/i interessato/i.
2. La sanzione disciplinare deve essere irrogata nei tempi più brevi possibili, compatibilmente con le attività già programmate dai vari organi della scuola , con i tempi di un serio accertamento dei fatti e con quelli di convocazione eventuale degli OOCC competenti.
3. Possono essere inflitte sanzioni anche per atti commessi al di fuori della sede scolastica, ma chiaramente collegati a fatti avvenuti a scuola e di tale gravità da recare turbamento alla vita dell'Istituto, per cui è necessario allontanare lo studente colpevole dalla classe.
4. La famiglia deve essere sempre tempestivamente informata dei fatti disciplinarmente rilevanti e di eventuali sanzioni disciplinare di 1° grado già comminate; per tale informazione il Dirigente dell'Istituto stabilirà adeguate procedure, individuando le figure di docenti che eventualmente collaboreranno con lui nel rapporto con le famiglie.
5. Per tutti i fatti di grande rilievo disciplinare, tali da comportare sanzioni gravi la famiglia deve essere tempestivamente convocata dal Dirigente dell'Istituto o, in sua assenza, da chi ne fa le veci, per informarla dei fatti già accertati e comunicare l'apertura del procedimento disciplinare.
6. Qualsiasi sanzione disciplinare grave deve essere comminata dopo un attento e certificato accertamento dei fatti, durante il quale saranno sentiti , oltre allo/gli studente/i interessato/i , gli eventuali testimoni e ogni altra persona informata dei fatti. Alla base di ogni procedimento disciplinare sarà la relazione scritta del docente o di qualsiasi altra persona che abbia rilevato la mancanza disciplinare. I docenti e il personale tutto dell'Istituto hanno l'obbligo di segnalare per iscritto al Dirigente dell'Istituto con circostanziata relazione i fatti disciplinarmente rilevanti.
7. Visto il DPR n° 249/ 1998 , così come modificato dal DPR n° 235 /2007, l'allontanamento degli studenti dalle lezioni per sanzione disciplinare sarà deciso dagli OO.CC competenti , alla luce degli accertamenti di cui al p.6 e sentito lo studente interessato nella sede collegiale.
8. I docenti e il personale ATA sono tenuti a segnalare nella forma più riservata al Dirigente Scolastico o , in sua assenza protratta, a chi ne fa le veci eventuali comportamenti degli studenti dannosi per la loro salute , la incolumità loro e delle altre persone.

Art. 2 COMPORTAMENTI SANZIONABILI

Con riferimento ai doveri degli studenti, indicati nel D.P.R. 249/98 e nel Regolamento d'Istituto, vengono di seguito individuati i comportamenti sanzionabili.

- a)** la frequenza non regolare alle lezioni, dovuta ad assenze ingiustificate o a ripetuti ritardi e/o uscite anticipate (non giustificati da motivi di salute o di famiglia);
- b)** rientrare in ritardo alla fine degli intervalli e nei trasferimenti dalle aule ai laboratori o alle palestre e viceversa;
- c)** la ripetuta mancanza del materiale scolastico o la ripetuta mancata esibizione e/o consegna dei lavori assegnati per casa; la mancanza del libretto dello studente, quando richiesto dai docenti per comunicazioni alla famiglia ovvero per registrazione dei voti e verifica delle firme;
- d)** assumere atteggiamenti che ostacolano il sereno e produttivo svolgimento delle lezioni, quali chiacchierare, distrarsi o occuparsi d'altro, disturbare o interrompere la lezione senza motivo, rifiutarsi di svolgere il compito assegnato, non rispettare l'assegnazione dei posti, allontanarsi senza permesso;
- e)** abbandonare rifiuti o lasciare sporchi o in disordine i locali della scuola dopo averli utilizzati;
- f)** urlare o schiamazzare nelle aule o nei corridoi nei cambi d'ora, negli intervalli, nei trasferimenti da un locale all'altro della scuola;
- g)** esprimersi in modo maleducato o arrogante, utilizzare un linguaggio verbale o gestuale offensivo nei confronti delle Istituzioni, del Dirigente Scolastico, dei Docenti, degli Esperti esterni, del personale delle aziende ospitanti per gli stages, del personale della scuola o dei propri compagni;
- h)** manifestare atteggiamenti ed espressioni che manchino di rispetto a religioni, culture, caratteristiche etniche o individuali di docenti, di compagni o di personale interno ed esterno alla scuola;
- i)** esercitare qualsiasi forma di violenza fisica, verbale o psicologica atta ad intimidire i compagni e/o il personale della scuola e a limitarne la libertà personale;
- l)** ostacolare con intimidazioni o con atti di violenza l'accesso agli spazi scolastici;
- m)** porre in atto comportamenti che contrastino con la salvaguardia della sicurezza propria ed altrui, quali scherzi molesti, spintoni, lancio di oggetti, o qualsiasi altro comportamento a rischio che possa creare situazioni di pericolo; sottrarre temporaneamente o nascondere beni altrui;
- n)** mettere in atto comportamenti che contrastino con disposizioni organizzative, norme di sicurezza e di tutela della salute dettate dalla legge o dal Regolamento d'Istituto, ivi compreso fumare nei locali della scuola, assumere alcolici o droghe;
- o)** usare telefoni cellulari, videofonini, apparecchi audio, I Pod, macchine fotografiche o video camere e, in generale, apparecchiature non consentite durante le lezioni, fatta salva l'autorizzazione espressa del Docente che ne rilevi la necessità o del Dirigente Scolastico;
- p)** danneggiare con colpa (1) o con dolo (2) strumenti o ambienti della scuola, ivi compreso imbrattare banchi, pareti o parti esterne dell'edificio scolastico, ovvero compiere atti vandalici con danneggiamento di attrezzature didattiche e strumentazione tecnologica, di beni mobili o immobili appartenenti al patrimonio pubblico, al personale interno o esterno, ai compagni;
- q)** ingiuriare o diffamare i compagni ovvero il personale interno o esterno alla scuola;
- r)** commettere furti a danno dell'Istituto, dei compagni, del personale interno o esterno, degli utenti in generale;

s) commettere altri reati di particolare gravità all'interno della scuola, ivi compresi falsificare, sottrarre o distruggere documenti, spacciare sostanze stupefacenti, aggredire fisicamente, partecipare a risse.

Sono sanzionabili sia le mancanze commesse all'interno dell'Istituto, durante l'attività didattica ordinaria o aggiuntiva, sia quelle commesse in altre sedi esterne all'Istituto, in occasione di uscite didattiche, visite guidate, viaggi di istruzione, attività sportive o culturali, stages interni o esterni, tirocini interni o esterni.

Non si considerano sanzionabili, per gli studenti maggiorenni del corso serale e del corso pomeridiano, i comportamenti di cui alle lettere a), b) e c), in virtù della specifica condizione di adulti e lavoratori dei medesimi.

Art. 3

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI TIPI DI SANZIONI E ORGANI COMPETENTI

A) Ammonizione verbale con annotazione sul Registro personale del docente (R)

Di competenza del singolo docente, relativamente ai comportamenti sanzionabili di cui ai punti c) d) e) f) g).

B) Ammonizione scritta annotata sul Registro di classe e sul libretto dello studente

Di competenza del singolo docente, relativamente ai comportamenti sanzionabili di cui ai punti a) b) c) d) e) f) g) h) i) l) m) n) o) p) q).

C) Ammonizione scritta e allontanamento temporaneo dalla lezione con annotazione sul Registro di classe e sul libretto dello studente

Di competenza del singolo docente, relativamente ai comportamenti sanzionabili di cui ai punti d) f) g) h) i) l) m) n) o) p) q).

D) Ammonizione scritta sul Registro di classe ⁽³⁾

Di competenza del Dirigente Scolastico, relativamente ai comportamenti sanzionabili di cui ai punti f) g) h) i) l) m) n) o).

In tal caso il voto di condotta del relativo quadrimestre non potrà essere superiore a 8.

E) Diffida scritta sul libretto dello studente e sul Registro di classe ⁽⁴⁾

Di competenza del Dirigente Scolastico, relativamente ai comportamenti sanzionabili di cui ai punti f) g) h) i) l) m) n) o) p).

In tal caso il voto di condotta del relativo quadrimestre non potrà essere superiore a 7.

F) Allontanamento temporaneo dalle lezioni fino a 3 giorni con annotazione sul Registro di classe e sul libretto dello studente

Di competenza del C.d.C, che si riunisce in composizione allargata e delibera in composizione ristretta, in seguito a violazioni ritenute particolarmente riprovevoli e indicate nei comportamenti sanzionabili ai punti f) g) h) i) l) m) n) o) p) oppure a seguito di **comportamenti già sanzionati e reiterati.**

In tal caso il voto di condotta del relativo quadrimestre non potrà essere superiore a 7.

Nel periodo di allontanamento deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica.

Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertire la sanzione in attività a favore della comunità scolastica.

G) Allontanamento da 4 a 15 giorni con annotazione sul libretto dello studente e sul Registro di classe e trascrizione nel fascicolo personale

Di competenza del C.d.C che si riunisce in composizione allargata e delibera in composizione ristretta, in seguito a violazioni ritenute particolarmente riprovevoli e indicate nei comportamenti sanzionabili ai punti h) i) l) m) n) o) p) q) r) oppure a seguito di **comportamenti già sanzionati e reiterati.**

In tal caso il voto di condotta del relativo quadrimestre non potrà essere superiore a 7.

Nel periodo di allontanamento deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertire la sanzione in attività a favore della comunità scolastica.

H) Allontanamento da 16 giorni fino al termine delle attività didattiche con annotazione sul libretto e sul Registro di classe e trascrizione nel fascicolo personale

Di competenza del C.I. che si riunisce in composizione allargata e delibera in composizione ristretta, in seguito a commissioni di reati o a situazioni di pericolo per l'incolumità delle persone. La durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo.

In tal caso il voto di condotta del relativo quadrimestre non potrà essere superiore a 6. Lo studente decade, inoltre, dall'esercizio delle funzioni di rappresentante di classe o d'Istituto che eventualmente ricopra.

Nel periodo di allontanamento deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. Allo studente è offerta la possibilità di convertire la sanzione in attività a favore della comunità scolastica.

Sanzioni accessorie

In tutti i casi di allontanamento di durata superiore a tre giorni, ovvero di recidiva dell'allontanamento fino a tre giorni, il C.d.C può deliberare la sanzione accessoria dell'esclusione da viaggi di istruzione, uscite e visite didattiche, stages e tirocini presso enti esterni. L'attività di stage sarà svolta presso l'Istituto.

Relativamente ai comportamenti di cui alla lettera **o**) il docente potrà ritirare fino al termine della lezione l'apparecchiatura il cui uso non è consentito.

Verifica delle condizioni per il rientro

Nei casi in cui l'Autorità Giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva, rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente, sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola (art. 4 c.10 Statuto delle Studentesse e degli Studenti).

Art. 4 PROCEDURE

Ammonizione verbale del Docente (art. 3 lettera A)

Il Docente ammonisce verbalmente lo studente e ne prende nota sul registro personale (R).

Ammonizione scritta del Docente (art. 3 lettera B)

Il Docente ammonisce lo studente, annota sul Registro di classe il comportamento sanzionato e ne dà comunicazione alla famiglia tramite il libretto personale dello studente.

Ammonizione scritta del Docente e allontanamento temporaneo dalla lezione (art. 3 lettera C)

Il Docente ammonisce lo studente, annota sul Registro di classe il comportamento sanzionato e ne dà comunicazione alla famiglia tramite il libretto personale dello studente; quindi invia lo studente in Vicepresidenza, accompagnato da un collaboratore scolastico in servizio.

Per i comportamenti più gravi, o in caso di reiterazione, il Collaboratore di presidenza delegato può allontanare lo studente sino al termine delle lezioni ed invita i genitori dello studente minorenni a prelevare il proprio figlio da scuola.

Ammonizione e diffida scritta del D.S. (art. 3 lettera D – E)

Su segnalazione di un Docente o del Tutor di classe, Il Dirigente Scolastico, o il

Collaboratore di Presidenza delegato, compila il documento di ammonizione ovvero di diffida e annota il provvedimento nel Registro di classe.

La Segreteria provvede ad allegarlo al fascicolo personale dello studente e ad inviarne copia alla famiglia

Allontanamento fino a 3 giorni (art. 3 lettera F)

Su segnalazione di un Docente o del Tutor di classe, Il Dirigente Scolastico avvia la procedura di allontanamento, convocando il Consiglio di classe allargato, previa lettera alla famiglia dello studente, ovvero allo studente maggiorenne, con contestazione del comportamento sanzionabile e richiesta di deduzioni scritte.

Lo studente viene comunque invitato ad esporre le proprie ragioni nel Consiglio di classe allargato, che, informato dei fatti e sentiti i protagonisti dell'episodio da sanzionare, delibera, in composizione ristretta alla sola componente docenti, il conseguente provvedimento disciplinare. Contestualmente, è offerta allo studente la possibilità di convertire la sanzione in attività a favore della comunità scolastica.

Il provvedimento adottato deve essere annotato nel Registro di classe, trascritto nel fascicolo personale dello studente e comunicato alla famiglia.

Allontanamento da 4 a 15 giorni (art. 3 lettera G)

Su segnalazione di un Docente o del Tutor di classe, Il Dirigente Scolastico avvia la procedura di allontanamento, convocando il Consiglio di classe allargato, previa lettera alla famiglia dello studente, ovvero allo studente maggiorenne, con contestazione del comportamento sanzionabile e richiesta di deduzioni scritte.

Lo studente viene comunque invitato ad esporre le proprie ragioni nel Consiglio di classe allargato, che, informato dei fatti e sentiti i protagonisti dell'episodio da sanzionare, delibera, in composizione ristretta alla sola componente docenti, il conseguente provvedimento disciplinare. Contestualmente, è offerta allo studente la possibilità di convertire la sanzione in attività a favore della comunità scolastica.

Il provvedimento adottato deve essere annotato nel Registro di classe, trascritto nel fascicolo personale dello studente e comunicato alla famiglia.

Allontanamento da 16 giorni fino al termine dell'attività didattica (art. 3 lettera H)

Su segnalazione di un Docente o del Tutor di classe, Il Dirigente Scolastico avvia la procedura di allontanamento, convocando il Consiglio di classe allargato, previa lettera alla famiglia dello studente, ovvero allo studente maggiorenne, con contestazione del comportamento sanzionabile e richiesta di deduzioni scritte.

Lo studente viene comunque invitato ad esporre le proprie ragioni nel Consiglio di classe allargato, che, informato dei fatti e sentiti i protagonisti dell'episodio da sanzionare, delibera, in composizione ristretta alla sola componente docenti, il conseguente provvedimento disciplinare. Contestualmente, è offerta allo studente la possibilità di convertire la sanzione in attività a favore della comunità scolastica.

Il provvedimento adottato deve essere annotato nel Registro di classe, trascritto nel fascicolo personale dello studente e comunicato alla famiglia.

CONVOCAZIONE DEI GENITORI

Le ammonizioni e le diffide scritte, sia da parte dei Docenti che da parte del Dirigente scolastico, possono sempre comportare la convocazione dei genitori dello studente.

Art. 5

RISARCIMENTO DEL DANNO

Alle sanzioni disciplinari di cui sopra potrà sommarsi l'onere del risarcimento del danno. Pertanto:

- chi venga riconosciuto responsabile di danneggiamento dei locali è tenuto a risarcire il danno;

- in caso che il responsabile o i responsabili non vengano individuati sarà la classe, come gruppo sociale, ad assumere l'onere del risarcimento, e ciò relativamente agli spazi occupati dalla classe nella sua attività didattica;
- nel caso si accerti che la classe, operante per motivi didattici in spazi diversi dalla propria aula, risulti realmente estranea ai fatti, sarà la collettività studentesca ad assumersi l'onere del risarcimento, secondo le specificazioni indicate al seguente punto;
- qualora il danneggiamento riguardi parti comuni (corridoi, servizi, ecc.) e non ci siano responsabilità accertate, saranno le classi che insieme utilizzano quegli spazi ad assumersi l'onere della spesa; nel caso di un'aula danneggiata in assenza della classe per motivi didattici, l'aula viene equiparata al corridoio;
- se i danni riguardano spazi collettivi quali l'atrio e l'aula magna, il risarcimento spetterà all'intera comunità scolastica;
- è compito della Giunta Esecutiva fare la stima dei danni verificatisi e comunicare per lettera agli studenti interessati ed ai loro genitori la richiesta di risarcimento per la somma spettante;
- le somme derivate da risarcimento saranno acquisite al bilancio della scuola e destinate alle necessarie riparazioni, sia mediante rimborso sia, se possibile, attraverso interventi diretti in economia.

Le piccole riduzioni in pristino, come le pulizie dei pavimenti e delle parte inferiore delle finestre (dall'interno) nonché interventi di imbiancatura ad altezza d'uomo non comportanti né l'uso di scale né di impalcature di qualsiasi genere, possono essere effettuati dagli studenti che si rendano a ciò disponibili, sotto la vigile direzione di personale docente e non docente, previa adozione delle opportune misure di sicurezza.

Art. 6 ORGANI DISCIPLINARI

Dirigente Scolastico Singolo Docente Consiglio di classe

È costituito dal Dirigente Scolastico e dai Docenti della classe (C.d.C in composizione ristretta) ovvero dal Dirigente Scolastico e dai Docenti della classe, nonché dai rappresentanti degli studenti e dei genitori della classe stessa (C.d.C in composizione allargata). È l'organismo che delibera, in composizione ristretta, sui provvedimenti che implicano l'allontanamento di uno studente.

Giunta Esecutiva in funzione di Organo di Garanzia

Viene eletta dal Consiglio d'Istituto ogni tre anni. È costituita da un docente, da un non docente, da un genitore e da uno studente. Ne fanno parte di diritto il Dirigente Scolastico, che la presiede, e il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi.

In funzione di Organo di Garanzia, è istituita con i seguenti compiti:

- decide in merito ai ricorsi presentati contro le sanzioni disciplinari
- decide, su richiesta degli studenti o di chi chiunque vi abbia interesse, sui conflitti che sorgano, all'interno dell'Istituto, in merito all'applicazione del presente Regolamento.

Le funzioni di segretario vengono svolte da un Docente.

Per la validità delle deliberazioni è richiesto il voto favorevole della metà più uno dei componenti in carica; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni sono comunicate per iscritto ai soggetti interessati.

Commissione d'esame

E' l'organo competente a deliberare le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni di esami.

Art. 7 IMPUGNAZIONI

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso alla Giunta Esecutiva in funzione di Organo di Garanzia.

Art. 8 MODIFICHE

Eventuali modifiche al Regolamento possono essere proposte da una o più delle componenti della scuola, attraverso i rispettivi rappresentanti in Consiglio d'Istituto, ed approvate a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio stesso, ovvero in conseguenza di provvedimenti legislativi in materia.

Art. 9 DISPOSIZIONI FINALI

In tutti i casi in cui il comportamento dello studente dia origine a conseguenze di tipo amministrativo o giudiziario, il Dirigente Scolastico darà corso alle opportune segnalazioni alle Autorità competenti.

Nel rispetto della normativa sulla privacy, gli studenti maggiorenni del corso diurno che non desiderino venga effettuata comunicazione ai genitori dei provvedimenti disciplinari a loro carico, dovranno all'atto dell'iscrizione, ovvero al compimento della maggiore età, rilasciare all'Istituto apposita dichiarazione scritta, sottoscritta dai genitori per presa visione.

Per gli studenti maggiorenni di cui al precedente punto, e per quelli maggiorenni dei corsi serali, le comunicazioni previste nel Regolamento verranno pertanto effettuate ai medesimi.

Il presente Regolamento è adottato, ovvero modificato, previa consultazione degli Studenti dell'Istituto e dei genitori.

In relazione a quanto previsto nel presente Regolamento di disciplina, si intendono abrogati gli artt. 11 lett.d), 12,15,16,17 Titolo IV del Regolamento Interno d'Istituto, approvato con delibera del Consiglio d'Istituto del 27/11/2002 e integrato con delibera del 26/11/2004.

Del presente Regolamento è fornita copia agli studenti al momento dell'iscrizione.

1 Colpa: il comportamento colposo può essere ravvisato quando il soggetto, pur non volendo cagionare un danno, lo provoca ugualmente a causa di un suo comportamento negligente.

2 Dolo: il comportamento doloso si ravvisa quando il soggetto cagiona l'evento dannoso coscientemente e volutamente.

3 Ammonizione: richiamo formale alla scrupolosa osservanza dei doveri al quale lo studente deve attenersi.

4 Diffida formale: intimazione di astenersi da un determinato comportamento o dal compiere una determinata attività, avvertendo il soggetto interessato delle conseguenze che possono derivare dalla sua ulteriore inadempienza.